



Decreto Dirigenziale n. 186 del 02/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - PRESA D'ATTO DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "NITROLI" IN COMUNE DI BARANO (NA), ORIGINARIAMENTE RILASCIATA IN PERPETUO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D. M. del 02/02/1957 fu concesso al Comune di Barano (NA), in perpetuo, la facoltà di coltivare le sorgenti di acqua termo minerale "Nitroli", site nel territorio del Comune di Barano d'Ischia (NA), con riferimento a una superficie di estensione pari a mq 170;
- b. che con nota del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito: Settore), prot. 0344889 del 22/04/2009, fu preso atto della Delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 5/5/2008 approvante lo schema di sub-concessione alla "Barano Multiservizi s.r.l." (nel seguito: società) sino al 31/12/2011 della concessione perpetua "Nitroli";
- c. che il Settore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale (art. 21, comma 1, del r.d. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, dopo aver acquisito specifico parere in proposito dall'Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011), comunicava con nota prot. 934460 del 07/12/2011 l'avvio della formalizzazione della presa d'atto dell'intervenuta cessazione della concessione di cui all'oggetto, anche ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a tutela del patrimonio regionale e dell'ambiente;
- d. che la Giunta Regionale, con delibera n° 7 del 23/01/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n° 7 del 30/01/2012), considerato che il decreto legislativo 152/2006 non prevedeva espressamente uno specifico regime transitorio che regolasse la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee, deliberava di approvare il disegno di legge allegato alla stessa e di consentire, in via eccezionale, e per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'iter legislativo, la prosecuzione delle attività; si fa notare che detta prosecuzione in via eccezionale trova unica giustificazione nell'intervenuta cessazione delle concessioni laddove, in caso contrario, la Giunta non avrebbe avuto la necessità di disporre alcunché in tal senso;
- e. che per effetto dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n° 7 del 23/01/2012, in data 30/01/2012 - prot. 0068033 il Settore comunicava la sospensione dei procedimenti il cui avvio era stato comunicato con la nota di cui alla precedente lettera c.

CONSIDERATO:

- a. che il contratto di sub-concessione di cui alla lettera b in premessa è scaduto il 31/12/2011;
- b. che il concessionario non ha fatto sapere se intende procedere allo sfruttamento, in via diretta o a mezzo sub concessione, nei modi di legge, del giacimento interessato dalla concessione di che trattasi.

RITENUTO per quanto sopra:

- a. di dover prendere atto che lo sfruttamento della concessione mineraria mediante sub-concessione con la società è scaduto il 31/12/2011;
- b. che il concessionario "Comune di Barano" è tenuto, in qualità di custode della miniera e delle pertinenze, a:
 - b.1. rendere inaccessibile la sorgente/i impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarla da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - b.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- c. che il concessionario è altresì tenuto a far sapere al Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, se intende procedere allo sfruttamento, in via diretta o a mezzo sub concessione, nei modi di legge (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n° 8/2008 s.m.i., ovvero ai sensi degli articoli 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.), con l'avvertenza che, in caso di sospensione dello sfruttamento per oltre sei mesi e senza autorizzazione, si procederà a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 8/2008 s.m.i.;

VISTO:

- a. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.;
- b. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*);
- c. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 23/01/2012, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- e. gli articoli 113 e ss. del D.Lgs. n°267/2000 s. m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto della scadenza del contratto di sub-concessione, stipulato con la "Barano Multiservizi s.r.l." finalizzato allo sfruttamento del giacimento di acque termali di cui alla concessione denominata "Nitroli" in comune di Barano (NA) di estensione pari a mq 170, come da allegata planimetria;
2. il concessionario "Comune di Barano" è tenuto, in qualità di custode della miniera e delle pertinenze, a:
 - 2.1. rendere inaccessibile la sorgente/i impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarla da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - 2.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
3. il concessionario è altresì tenuto a far sapere al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, se intende procedere allo sfruttamento, in via diretta o a mezzo sub concessione, nei modi di legge (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n°8/2008 s.m.i., ovvero ai sensi degli articoli 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.), con l'avvertenza che, in caso di sospensione dello sfruttamento per oltre sei mesi e senza autorizzazione, si procederà a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n°8/2008 s.m.i.;
4. entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
5. il presente decreto sarà notificato al concessionario "Comune di Barano", alla Società "Barano Multiservizi s.r.l." e in copia trasmesso:
 - 5.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 5.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 5.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 5.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 5.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 5.6. al comune competente per territorio, anche per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 5.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo